



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE**

ALLEGATO A

Approvato con Delibera di Giunta CCIAA Molise n. 24 del 18/04/2016

aggiornato con delibera di Giunta CCIAA Molise n. 54 del 22/06/2020

aggiornato da ultimo con delibera di Giunta CCIAA Molise n. 98 del 29/08/2024



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE**
Azienda Speciale SERM

S.E.R.M.

SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE MOLISE
(Azienda Speciale della Camera di Commercio del Molise)

STATUTO

Articolo 1 **(Denominazione e sede)**

È costituita dalla Camera di Commercio del Molise (in seguito denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29/9/1934 n. 2011 e dell'art. 2, **comma 5**, della Legge 29/12/93 n. 580, una Azienda Speciale, quale organismo strumentale della Camera di commercio, dotato di soggettività tributaria, denominata "SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE MOLISE – DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE" (S.E.R.M.)

Essa opera secondo le norme del diritto privato ed è dotata nei confronti della Camera di commercio di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dalla legislazione vigente in materia.

L'Azienda ha la propria sede legale presso la Camera di Commercio del Molise e la sede operativa presso la sede secondaria.

Articolo 2 **(Scopi)**

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

- promuovere la creazione di nuove imprese, nonché lo sviluppo e l'innovazione delle attività economiche esistenti, con particolare riguardo al settore turistico;
- curare la formazione di nuove figure professionali e l'aggiornamento e la valorizzazione di quelle esistenti;
- ricercare investimenti esterni;
- istituire centri di servizi imprenditoriali;
- supportare la struttura camerale nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, ivi comprese le funzioni amministrative;
- assumere ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, anche con studi, seminari, congressi e incontri di operatori italiani e stranieri, e con la partecipazione ad organismi associativi pubblici e/o privati.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della legge 580/1993, l'azienda può realizzare le iniziative attribuite dalla Camera di Commercio del Molise per il perseguimento delle finalità istituzionali ed il programma di attività propri della Camera di Commercio stessa.

Per il perseguimento di tali compiti, la SERM può promuovere e partecipare in proprio o per conto della Camera ad accordi, stipulare protocolli di intesa e convenzioni inerenti la gestione operativa, promuovere la costituzione e la partecipazione della Camera ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società, che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 Agosto 2016 n° 175- testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 3 (Organi)

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio è composto:

- dal Presidente;
- da n. 4 componenti del Consiglio camerale in carica nominati dalla Giunta camerale;

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*



Tutti gli incarichi degli organi dell'Azienda, diversi dal collegio dei revisori, sono a titolo gratuito.

Con decreto ministeriale di cui all'articolo 4-bis della legge 580/1993 sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei Revisori dei Conti e i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli organi.

Per la trattazione di particolari tematiche possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda coincide con la durata in carica della Giunta.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione che siano anche componenti della Giunta o del Consiglio camerale, la sostituzione in seno a quest'ultimo organo comporta la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione. Il componente decaduto rimane tuttavia in carica fino a che la Giunta non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai propri membri deleghe specifiche per la promozione ed attuazione di linee d'intervento strategiche ed organizzative.

Il Consigliere delegato per la trattazione di tali tematiche dovrà riferire periodicamente al Presidente sull'avanzamento delle attività e con una nota scritta in occasione di ogni riunione del Consiglio.

Articolo 5

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'Amministrazione dell'Azienda, nei limiti indicati dal presente Statuto e delle risorse finanziarie stanziare dal bilancio di previsione.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio per il loro esame e approvazione;
- b) predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti; tali regolamenti dovranno essere approvati dalla Giunta camerale;
- c) appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda.

Articolo 6

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno n. 3 Consiglieri con avviso inviato mediante raccomandata A/R o trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE

(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*



almeno cinque giorni prima della stessa; in caso d'urgenza può essere convocato anche con telegramma o tramite Posta Elettronica Certificata almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Con apposito regolamento possono essere stabilite forme di partecipazione dei consiglieri ai lavori del consiglio diverse dalla presenza nel luogo stabilito per la riunione (ad esempio videoconferenza).

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno del numero dei componenti compreso il Presidente; in seconda convocazione, la presenza di almeno due componenti, tra i quali il Presidente.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, a titolo consultivo, il Segretario Generale.

Articolo 7 (Presidente)

Il Presidente è di diritto il Presidente della Camera di Commercio del Molise, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso, nella prima riunione utile successiva alla data dei provvedimenti adottati.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano.

Articolo 8 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero per le Attività Produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominato dalla Regione.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

I revisori esercitano il controllo sull' gestione dell'azienda ed in particolare:

- a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



**Articolo 9
(Direttore)**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente con apposito atto da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale, sovrintende a tutti gli uffici dell'Azienda e, secondo le direttive del Presidente, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Provvede altresì a tutti gli atti di gestione, anche del personale, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 comma II del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico di Direttore è ricoperto, di norma, dal Segretario Generale. L'incarico può altresì essere ricoperto o da personale della Camera di Commercio o dell'Azienda, o da soggetti esterni al sistema camerale dotati di adeguata competenza e professionalità. Il Consiglio di Amministrazione può incaricare altresì, con apposito atto da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale, anche un Vice Direttore, a cui è affidata la sostituzione del Direttore in caso di assenza o impedimento e a cui compete la supplenza nel caso di *vacatio* dell'incarico. Il Vice-Direttore è individuato o tra il personale della Camera di Commercio o dell'Azienda o all'esterno. La durata dell'incarico di Direttore e di Vice-Direttore è di 5 anni prorogabili per non più di due volte consecutive, salvo revoca. Le funzioni del Direttore e del Vice-Direttore sono di norma a titolo gratuito. Tuttavia, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'entità di un eventuale compenso da sottoporre a ratifica della Giunta camerale. Si precisa che l'eventuale compenso, per quanto riguarda il Vice-Direttore è da intendersi nel solo caso di supplenza per *vacatio*.

**Articolo 10
(Personale)**

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutarî l'Azienda può avvalersi:

- 1) di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;
- 2) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato nei limiti di un contingente prefissato ai singoli livelli funzionali da stabilire con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
- 3) di consulenti per la trattazione di specifici tematiche.

Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un equo compenso da determinare sulla base di criteri di carattere generale stabiliti dalla Giunta camerale.

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*



Articolo 11
(Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione è costituito dai contributi messi a disposizione dalla Camera di Commercio dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati in dotazione dalla Camera di Commercio all'atto di istituzione nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda.

Di tali beni va redatto apposito inventario che costituisce autonoma sezione dell'inventario camerale.

Articolo 12
(Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al conseguimento delle iniziative delegate della CCIAA con il fondo di dotazione iniziale assegnato dalla Camera di Commercio, con le seguenti entrate:

- 1) proventi per le prestazioni di servizi;
- 2) contributi annuali della Camera di Commercio necessari per assolvere al compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività propri della Camera.

Articolo 13
(Bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

Il bilancio di previsione redatto secondo gli schemi del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio di cui **all'art.4bis**, comma I, della Legge n.580/93 è corredato della relazione illustrativa a cura dell'organo di amministrazione dell'Azienda, della relazione del Collegio dei revisori e di ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio di riferimento.

Articolo 14
(Servizio di cassa e documenti contabili)

Le entrate sono riscosse mediante ordinativi di incasso, sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accreditamento della somma nel conto corrente bancario intestato all'azienda.

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*



Articolo 15
(Scioglimento del Consiglio)

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, o la reiterata inosservanza delle linee programmatiche elaborate dalla Giunta camerale, esso potrà essere sciolto con provvedimento motivato della Giunta della Camera di Commercio.

Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
(Estinzione dell'Azienda)

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda.

Articolo 17
(Modificazioni dello Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione della Giunta camerale.

Articolo 18
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme speciali concernenti le Aziende speciali delle Camere di Commercio.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

IL COMPONENTE PIU' GIOVANE
(Dott.ssa Irene TARTAGLIA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo SPINA)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..